

## CONVENZIONE

### ASSISTENZA FISCALE PER GLI STUDENTI STRANIERI E PER GLI STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO PER PRESTAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEE-U Parificato)

#### TRA

l'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, via Santa Maria in Gradi n. 4 (P. IVA 005757560560- C.F. 80029030568) - PEC [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it), in persona del Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, nata a Roma il 24 luglio 1964, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ateneo

#### E

Il Centro di assistenza fiscale CAF/Società Convenzionata CAF Movimento Cristiano Lavoratori s.r.l., (breviter CAF), rappresentato da VINCENZO MASSARA, nato a CINQUEFRONDI (RC) il 20.07.1959 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, con sede legale in ROMA, via LUIGI LUZZATTI n. 13/A, iscritto al Registro delle Imprese con n. 771539 della C.C.I.A.A. di ROMA, (C.F./P.IVA 04482621002 - PEC [direzionegeneralecafmccl@pec.it](mailto:direzionegeneralecafmccl@pec.it) - @ [direzionegenerale@cafmccl.it](mailto:direzionegenerale@cafmccl.it))

#### PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68 dispone agli articoli 8 e 9 che l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione del reddito e del patrimonio familiare utilizzato in Italia per la valutazione della situazione economica familiare di chi richiede prestazioni sociali agevolate;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 ha istituito l'ISEE specifico per prestazioni del diritto allo studio universitario (*breviter* "ISEE-U"), per la fruizione dei Servizi nell'ambito del Diritto allo Studio (calcolo fascia di contribuzione, esoneri, provvidenze per il diritto allo studio, ecc.);
- la determinazione dell'indicatore ISEE per prestazioni del diritto universitario a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia ma non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero va elaborata a mezzo di specifico modello ISEE-U Parificato;
- l'Università degli Studi della Tuscia, con D.D.G. n. 497/2022 del 18/07/2022, ha emanato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per lo svolgimento del servizio di assistenza fiscale per gli studenti stranieri e per gli studenti italiani residenti all'estero iscritti ai corsi dell'Università degli Studi della Tuscia, per la compilazione, gestione e trasmissione dell'"ISEE parificato universitario";
- il CAF Movimento Cristiano Lavoratori s.r.l. e ha risposto all'avviso suddetto nei tempi previsti;
- sentito il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Agnese Apuzza, riguardo il possesso da parte del suddetto CAF dei requisiti richiesti nell'avviso citato;
- l'Ateneo intende sottoscrivere, senza diritto di esclusiva, una convenzione con i CAF iscritti all'Aibo nazionale, autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, che hanno presentato manifestazione di interesse in risposta al predetto avviso, al fine di offrire il servizio di elaborazione ISEE parificato universitario ai propri studenti con redditi prodotti e patrimoni detenuti all'estero, sostenendone il relativo costo;
- il CAF/Società Convenzionata CAF ha interesse a rendere il suddetto servizio all'Ateneo;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### Art.1 — Premesse

1. Tutto quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di seguito disciplinata.

##### Art.2 — Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'esecuzione del servizio di raccolta documentazione, compilazione schede dati ed elaborazione dell'Attestazione dell'indicatore ISEE-U parificato ai fini della fruizione delle prestazioni agevolate per il diritto universitario da parte degli studenti interessati e di seguito individuati:
  - studenti di cittadinanza straniera non residenti in Italia;
  - studenti di cittadinanza italiana non residenti in Italia;
  - studenti di cittadinanza straniera residenti in Italia, ma non autonomi dal nucleo familiare d'origine.

### **Art.3 — Obblighi delle parti**

1. Il CAF/Società Convenzionata CAF si impegna ad effettuare in favore degli studenti indicati nell'articolo 2 i seguenti servizi:
  - assistenza fiscale, raccolta dati e documentazione necessaria alla elaborazione dell'ISEE-U parificato.
2. Il CAF/Società Convenzionata CAF si impegna a rendere gratuitamente il servizio agli studenti cui dovrà comunque rilasciare copia della scheda elaborata.
3. Sono a carico del CAF/Società Convenzionata CAF tutti gli impegni e gli oneri di seguito elencati:
  - disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e professionalità, alla prestazione oggetto della presente Convenzione;
  - disponibilità di un referente dedicato alla tenuta dei necessari contatti con l'Ateneo ed alla efficace esecuzione del servizio con particolare riguardo alla trasmissione dati;
  - disponibilità delle dotazioni informatiche necessarie ed idonee alla trasmissione telematica dei dati;
  - indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'Ateneo;
  - trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.LGS 101/2018;
  - ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.
4. Il CAF dispone di un congruo numero di sedi operative sul territorio regionale e/o nazionale - di cui almeno una nel Comune di Viterbo sita in STRADA POGGINO 76;
5. Il CAF si impegna a pubblicare sul proprio sito web (<https://www.cafmcl.it/Le-Nostre-Sedi>) l'elenco delle ubicazioni, recapiti telefonici e giorni ed orari di apertura al pubblico della sede legale e degli sportelli operativi ed a comunicare tempestivamente all'Ateneo ogni variazione relativa alle proprie sedi intervenuta successivamente alla stipula della presente Convenzione.
6. Per le attività di cui alla presente Convenzione, l'Ateneo si impegna a corrispondere al CAF l'importo di euro 9,50 + IVA (22%) per singola attestazione ISEE-U parificata rilasciata allo studente e trasmessa via PEC all'Ateneo all'indirizzo [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it).
7. L'Università della Tuscia si impegna a dare adeguata diffusione della presente Convenzione agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio nazionale mediante avvisi sul portale di Ateneo.

### **Art. 4 — Modalità di pagamento**

1. Il CAF emetterà, di norma, 2 fatture elettroniche nei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno.
2. Alle fatture dovrà essere allegato un file in formato Excel contenente l'elenco analitico delle attestazioni elaborate di "ISEE parificato universitario" rilasciate e trasmesse.
3. L'Ateneo provvederà al pagamento mediante bonifico bancario entro 30 gg. dal ricevimento della fattura previ controlli di rito.
4. Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

#### **Art. 5 Copertura assicurativa**

1. Il CAF/Società Convenzionata CAF garantisce, tramite polizza assicurativa n. 732853441 del 31.05.2022 emessa da ALLIANZ il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Ateneo e/o allo studente in conseguenza di errori materiali, ritardi o inadempienze incorsi nella erogazione del servizio di cui alla presente Convenzione ed imputabili ai propri operatori.

#### **Art. 6 Trattamento dei dati personali**

1. Per quanto di rispettiva competenza, le parti si uniformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.LGS. n. 101/2018, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

2. Il CAF si impegna a rendere noto all'interessato che la documentazione e i dati forniti sono trattati e trasmessi all'Ateneo per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

#### **Art. 7 Durata della Convenzione ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha validità di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, su richiesta dell'Ateneo, per successivi 12 mesi e per un massimo di tre volte.

2. È dovuta la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

3. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente, previa disdetta da notificarsi almeno 6 mesi prima a mezzo comunicazione scritta rimessa via PEC o Raccomandata con Avviso di Ricevimento, ai rispettivi domicili ferma restando la clausola di cui al comma 2.

#### **Art. 8 Registrazione**

1. La Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione e di bollo saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 9 Foro competente**

1. Per qualsivoglia controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione della convenzione non risolubile in via amichevole è competente esclusivamente il foro di Viterbo.

PER IL C.A.F.-M.C.L. s.r.l.  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(Avv. Vincenzo MASSARA)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Alessandra Moscatelli